



**COMUNE DI POGLIANO MILANESE**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE**  
**PER AFFIDAMENTO SERVIZIO “MEDICO COMPETENTE E**  
**SORVEGLIANZA SANITARIA”**

**- AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. -**

CIG: ZB52052E57



**POGLIANO MILANESE, .....OTTOBRE 2017**

**LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI**  
**DOTT.SSA LUCIA CARLUCCIO**

## **INDICE**

**PREMESSA**

**ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

**ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO E PRESTAZIONI RICHIESTE**

**ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

**ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

**ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

**ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE**

**ART. 8 – FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO**

**ART. 9 – PREZZO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI**

**ART. 10 – OBBLIGHI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONI**

**ART. 11 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA**

**ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

**ART. 13 – SUBAPPALTO**

**ART. 14 – VERIFICA PRESTAZIONI CONTRATTUALI E INADEMPIENZE, CAUSE DI RISOLUZIONE**

**ART. 15 – ONERI, GARANZIE E RESPONSABILITÀ CIVILE**

**ART. 16 – PENALITÀ**

**ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

**ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI**

**ART. 20 – PAGAMENTI**

**ART. 21 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

**ART. 23 – RINVIO ALLE NORME VIGENTI**

**ART. 24 - CONTROVERSIE**

**ART. 25 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

**PREMESSA:**

Il Responsabile del Procedimento, visti:

- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- il D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009;

predispone il Seguento "Capitolato Prestazionale" per il conferimento di "Medico Competente" per lo svolgimento dell'attività Sorveglianza Sanitaria del personale comunale ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato e integrato dal D. Lgs. 106/2009.

Il professionista incaricato dovrà provvedere, oltre ad assolvere a tutti gli obblighi derivanti da norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o sopraggiunte durante il periodo di svolgimento dell'incarico stesso, a tutte le attività secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH).

**ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'incarico consiste nell'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico competente ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i..

Le prestazioni dovranno interessare tutti i lavoratori dipendenti del Comune di Pogliano Milanese, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, o che comunque prestino a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa presso il Comune di Pogliano Milanese.

A tal fine si precisa che il personale in servizio del Comune di Pogliano Milanese è pari a n. **41** dipendenti - *Pianta Organica al 01/01/2017* (con contratto di lavoro a tempo indeterminato) inquadrati in ogni categoria contrattuale e profilo sanitario, come di seguito indicato, che sono equiparati ai sensi della normativa vigente ai "lavoratori".

Il professionista determinerà autonomamente le modalità di esecuzione delle proprie prestazioni, concordando con l'Amministrazione Comunale - per ragioni organizzative — le date di esecuzione delle stesse. L'incarico avrà la forma del contratto d'opera disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile. Le prestazioni verranno eseguite dal Medico Competente in orari coincidenti con l'orario di lavoro svolto dalla generalità dei dipendenti del Comune di Pogliano Milanese mettendo a disposizione attrezzature e risorse necessarie idonee all'espletamento dell'incarico e conformi alle vigenti disposizioni in materia.

Il Medico Competente dovrà garantire in via straordinaria l'esecuzione di eventuali prestazioni richieste dall'ente in via d'urgenza entro il termine di 48 ore lavorative dalla ricezione della relativa richiesta. Infine, dovrà essere presente presso la sede comunale nelle giornate ed orari indicati dal datore di lavoro, con non meno di 5 giorni di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono la presenza in sede.

L'espletamento dell'incarico prevede le attività di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 sopracitato, in particolare:

**➤ Obblighi del Medico Competente (art. 25):**

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) *lettera soppressa dall'art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;*
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Il Medico Competente si impegna, comunque, ad assolvere a tutte le attività di competenza oltre a quanto sopra elencato, secondo quanto previsto dagli artt. 25, 40 e 41 del D. Lgs. n. 81/2008. Per l'espletamento delle relative attività, previste dagli artt. 25 e 41 del medesimo decreto, prenderà contatti con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

L'ambito territoriale di espletamento dei controlli sanitari sul personale dipendente del Comune è Pogliano Milanese.

#### ➤ ***Sorveglianza sanitaria (art. 41):***

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

#### **STRESS LAVORO CORRELATO**

Nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di stress lavoro correlato, l'aggiudicataria dovrà svolgere l'attività specialistica a cura di specifica figura professionale in ambito psicologico di rilevazione stress lavoro correlato da realizzarsi entro sei mesi dalla stipula del contratto.

#### **VISITE PARTICOLARI**

L'aggiudicataria dovrà effettuare visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa

vigente. Le visite mediche di cui sopra comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, solo le visite di cui alle lettere a), b), d), e) sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53.

## **ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO E PRESTAZIONI RICHIESTE**

Le attività oggetto del presente avviso si intendono riferite al personale dipendente e con qualsiasi forma di assunzione e collaborazione utilizzato per lo svolgimento delle varie attività del Comune di Pogliano Milanese sottoposto a sorveglianza sanitaria, la cui consistenza, fatti salvi gli aumenti conseguenti a processi di comandi, mobilità o ad assunzioni programmate dall'Ente, è pari a:

- n. 23 impiegati / funzionari (di cui n. 5 impiegati con funzioni tecniche);
- n. 1 operaio (impiegato presso il servizio manutenzione);
- n. 6 dipendenti inquadrati nella Polizia Locale;
- n. 4 inservienti;
- n. 2 assistenti domiciliari;
- n. 4 educatrici asilo nido;
- n. 1 messo comunale.

I concorrenti potranno comunque prendere visione della documentazione relativa alla dotazione organica presso i competenti uffici e comunque consultabile dal sito istituzionale dell'Ente.

Le cartelle sanitarie, dovranno essere custodite presso i locali in cui il Medico Competente svolge la propria attività professionale.

Nel caso in cui siano necessarie visite specialistiche non elencate nel protocollo sanitario, queste dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio Personale dell'Ente.

Le visite mediche di cui al comma 2 art. 41 D.Lgs. n. 81/08 dovranno comprendere, per la Polizia Locale, Operai, la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il Medico Competente, pertanto, dovrà valutare la necessità delle seguenti attività:

- visita medica (annuale/biennale);
- visite mediche di idoneità psico-fisica alle mansioni per i profili a rischio;
- visite mediche periodiche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- esami spirometrici;
- esami audiometrici;
- esami ematochimici (emocromocitometrico con formula, piastrine, glicemia, creatininemia, transaminasi (GOT + GPT), gamma-GT, esame urine completo);
- elettrocardiogramma;
- anticorpi antitetano;
- vaccinazione antitetanica;
- visita specialistica oculistica (per utenti videoterminali biennale; n.b. periodicità inferiore (annuali) possono essere determinate da patologie in atto o da monitorare);
- carbossiemoglobina;
- transferrina desialata;
- marker epatite + anticorpi;
- test per l'accertamento sanitario dell'assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di primo livello ed eventuale conferma agli operai che effettuano guide di mezzi con patente C;
- sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro;
- relazione sanitaria e di rischio.

Qualora revisioni del documento di valutazione dei rischi comportassero una modifica del protocollo sanitario, al momento non preventivabile, sarà cura dell'Ente comunicare formalmente al professionista la nuova individuazione dei profili di rischio o la diversa periodicità dei controlli.

Eventuali ulteriori prestazioni sanitarie diagnostico-specialistiche che si rendessero necessarie ai fini del giudizio individuale di idoneità specifica alla mansione disposte dal medico competente, saranno a carico del Comune che avrà cura di individuare idonea struttura sanitaria per l'effettuazione.

Il medico competente infine:

- effettua gli accertamenti di competenza previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 in materia di astensione obbligatoria flessibile delle lavoratrici, rilasciando specifico parere;
- redige i propri certificati in tre copie (una per la cartella sanitaria, una da trasmettere al Settore Amministrativo, una da consegnare al dipendente).

I referti dei controlli effettuati e l'esito degli accertamenti dovranno essere comunicati in forma scritta al Comune entro 15 giorni dall'effettuazione o entro 24 ore se, in conseguenza di quanto verificato, l'Amministrazione debba adottare provvedimenti urgenti per la tutela propria e della salute dei lavoratori.

Il Medico Competente è tenuto ad essere sempre reperibile.

In caso di emergenze (ispezioni SPISAL, infortuni, convocazioni urgenti per riunioni, ecc.), si richiede l'intervento nella giornata della chiamata.

Qualora durante lo svolgimento dell'incarico si renda necessario, per l'oggettiva impossibilità del professionista nominato e per periodi di tempo limitati, provvedere alla individuazione di un sostituto temporaneo, dovrà essere data comunicazione preventiva all'Ente, fatti salvi i casi di urgenza, con indicazione del soggetto individuato.

In ogni caso, la sostituzione dovrà obbligatoriamente avvenire solo con altro medico in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalla normativa per lo svolgimento delle funzioni di medico competente.

### **ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il contratto in oggetto avrà durata **triennale** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

Non sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza, che interverrà senza bisogno di disdetta da entrambe le Parti.

Il soggetto aggiudicatario resterà vincolato fin dal momento dell'aggiudicazione nei confronti dell'Amministrazione, impegnandosi a stipulare, alla data che sarà comunicata al medesimo, il definitivo contratto.

Gli ambienti di lavoro sui quali il Medico Competente dovrà espletare la propria attività sono i seguenti:

Palazzo Comunale, Piazza Volontari Avis / Aido n. 6, Pogliano Milanese (MI);

Sede Polizia Locale, Via A. Toscanini n. 1, Pogliano Milanese (MI);

Sede Asilo Nido Comunale, Largo Bernasconi n. 3, Pogliano Milanese (MI);

Sede Biblioteca Comunale, Piazza C.A. Dalla Chiesa, Pogliano Milanese (MI).

### **ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Possono partecipare alla gara le seguenti tipologie di soggetti:

- 1) Liberi professionisti;
- 2) Studi associati di liberi professionisti;
- 3) Imprese commerciali, comprese le società di professionisti iscritte al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. che abbiano per oggetto prestazioni attinenti ad attività oggetto del presente capitolato.

A prescindere dalla loro qualificazione giuridica, i soggetti suddetti devono dichiarare di poter disporre, all'interno della propria struttura organizzativa, di un medico professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale dei Medici, che verrà designato quale "Medico Competente".

## **ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Per presentare la propria manifestazione di interesse sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Albo professionale;
- 2) possesso di uno dei seguenti titoli, come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008:
  - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  - docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia del lavoro o in clinica del lavoro;
  - autorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata dall'assessorato regionale competente per territorio di cui all'art. 55 del D.Lgs. 15.08.1991, n. 277;
  - specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, esclusivamente per quei soggetti che dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 (15 maggio 2008) svolgano attività di Medico Competente o dimostrino di aver svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008;
- 3) iscrizione nell'elenco nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali (D.M. 4 marzo 2009);
- 4) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A.

## **ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

Si procederà con la valutazione delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del **criterio minor prezzo** espresso quale percentuale (%) unica di ribasso sull'Elenco dei Prezzi Unitari posti a base di gara – “Allegato 3 (3.a – 3.b – 3.c)”.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune di Pogliano Milanese né al conferimento dell'incarico né alla stipulazione del contratto, ma vincoleranno i partecipanti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

In caso di offerte uguali si procederà ad affidamento del servizio mediante sorteggio.

## **ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono cause di esclusione:

- l'omissione anche di uno solo dei documenti prescritti con il presente avviso;
- il mancato possesso di uno o più dei requisiti elencati al punto 5);
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la presentazione della domanda oltre il termine stabilito.

## **ART. 8 – FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO**

Il conferimento dell'incarico sarà formalizzato congiuntamente all'adozione di apposita determinazione da parte del Responsabile del Procedimento, previa verifica dei requisiti di partecipazione e degli incarichi dichiarati.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato all'atto della presentazione della candidatura.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente.

L'Ente si riserva di effettuare, nel periodo di vigenza del contratto d'incarico, verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti; nel caso in cui una verifica dia esito negativo, si procederà a revoca dell'appalto.

#### **ART. 9 – PREZZO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI**

L'importo base per il servizio, comprensivo di tutte le prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente Capitolato, che non potrà in nessun caso essere superato nell'offerta, viene fissato in **€ 5.755,00** (diconsi euro cinquemilasettecentocinquantacinque/00) - anno 2017 = € 2.477,00; anno 2018 = € 801,00; anno 2019 = € 2.477,00 - relativo al triennio, comprensivo di oneri di legge e cassa previdenziale, IVA esclusa.

L'importo del corrispettivo dovuto verrà corrisposto annualmente previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile del Procedimento, accompagnata da relazione dettagliata delle attività /prestazioni espletate.

Nell'importo indicato sono comprese tutte le spese necessarie per espletare il servizio a regola d'arte.

#### **ART. 10 – OBBLIGHI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Per quanto non espressamente previsto in ordine alle modalità di esecuzione e alla tempistica delle prestazioni, le attività che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dell'appalto dovranno essere concordate con il/i datore/i di lavoro.

Si precisa che per l'esecuzione delle attività descritte nel presente articolo non sarà corrisposto alcun importo aggiuntivo essendo le stesse comprese nell'importo stimato dell'appalto.

L'Aggiudicatario comunicherà ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari.

L'Aggiudicatario deve inoltre garantire contatti con il Comune di Pogliano Milanese sempre attivi e funzionanti, quali un numero di telefono, un numero di fax, una segreteria telefonica, e-mail.

L'Aggiudicatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose del Comune di Pogliano Milanese nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente appalto, anche se per fatto dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Comune di Pogliano Milanese da qualsiasi responsabilità eventuale al riguardo.

#### **ART. 11 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA**

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto.

Il servizio dovrà essere conforme a quanto riportato nel presente Capitolato.

Qualora l'Aggiudicatario senza giustificati motivi non adempia alle condizioni indicate nel presente Capitolato, potrà incorrere nella risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Eventuali spese aggiuntive non concordate con l'Amministrazione rimarranno a carico della ditta aggiudicataria.

Al fine di non creare disservizi all'attività comunale l'Aggiudicatario dovrà garantire il suddetto servizio ininterrottamente per tutta la durata del contratto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo altresì di eseguire il servizio secondo le modalità riportate nell'art. 2 del presente Capitolato.

In caso di aggiudicazione l'impresa dovrà comunicare all'Ente il nominativo oppure i nominativi dei referenti del servizio.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato.

L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.



E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi durante l'esecuzione del servizio sono a proprio carico tutte le spese relative ad ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa.

Il corrispettivo fissato in sede di offerta deve rimanere invariato per tutta la durata contrattuale.

#### **ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune di Pogliano Milanese s'impegna a:

- trasmettere al Medico Competente gli elenchi del personale, con l'indicazione del profilo professionale attribuito, ai fini della valutazione della sorveglianza sanitaria da attuare;
- comunicare tempestivamente ogni nuova assunzione o quant'altro necessario per lo svolgimento delle funzioni del Medico Competente;
- garantire al Medico Competente l'accesso ai locali dell'ente e alla documentazione dallo stesso ritenuta necessaria per l'assolvimento delle sue funzioni.

#### **ART. 13 – SUBAPPALTO**

E' fatto divieto all'aggiudicatario subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e il risarcimento dei danni.

#### **ART. 14 – VERIFICA PRESTAZIONI CONTRATTUALI E INADEMPIENZE, CAUSE DI RISOLUZIONE**

L'Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento di efficacia del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, la facoltà di procedere alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'aggiudicatario sarà soggetto a controllo di qualità tecnica, scientifica e procedurale per le prestazioni previste dal presente contratto.

Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza del servizio offerto (mancata visita dei luoghi di lavoro, mancata collaborazione con il Datore di Lavoro ed il RSPP, mancata programmazione, organizzazione ed espletamento della sorveglianza sanitaria, inadempienze relative ad informazioni, comunicazioni, ecc. nei confronti dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro, mancata consegna della documentazione sanitaria ai Lavoratori) l'Amministrazione comunale intimerà all'aggiudicatario, a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. Nel caso che l'aggiudicatario non dovesse provvedere, potrà essere avviata la procedura di risoluzione del contratto.

La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporterà la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione, in danno dell'aggiudicatario, della prestazione.

Con la risoluzione del contratto sorgerà nell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Al prestatore di servizi inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà al prestatore di servizi inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà il prestatore di servizi inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

#### **ART. 15 – ONERI, GARANZIE E RESPONSABILITÀ CIVILE**

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione del disciplinare, compresi gli oneri derivanti da innovazioni normative, sono a carico dell'incaricato.

La stipulazione del contratto d'incarico è subordinata all'esito positivo della verifica dell'autocertificazione effettuata dal concorrente sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario dovrà inoltre, prima della firma del contratto, fornire copia della **polizza assicurativa** per responsabilità civile e per danni causati a terzi con un massimale non inferiore a euro 250.000,00 con una efficacia non inferiore alla durata del servizio, fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Comune.

#### **ART. 16 – PENALITÀ**

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale riscontri inadempienza agli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, l'Amministrazione stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l'aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

In caso di inerzia dell'aggiudicatario, o qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, o perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa all'Amministrazione l'applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un importo massimo per ciascuna inadempienza non superiore all'1% (uno per cento) del valore del contratto.

L'Amministrazione comunale potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui ai commi precedenti dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati.

L'applicazione delle penali di cui al precedente non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 del codice civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In caso di applicazione di penali d'importo complessivo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale annuo, l'Amministrazione darà luogo alla risoluzione automatica del contratto, con effetto dalla formale comunicazione al soggetto inadempiente.

#### **ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione, a pena di nullità della cessione. E' fatto altresì divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente Capitolato. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto.

#### **ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative al contratto, sottoscritto nelle forme di scrittura privata, sono ad esclusivo carico del professionista incaricato, senza diritto di rivalsa.

#### **ART. 20 – PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati annualmente entro 30 gg. dal ricevimento della fattura, previa regolarità delle prestazioni effettuate.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico tramite PEC del Comune di Pogliano Milanese: [comune.poglianomilanese@cert.legalmail.it](mailto:comune.poglianomilanese@cert.legalmail.it) e dovrà contenere l'imputazione della spesa al relativo capitolo di Bilancio comunale oltre al seguente Codice Univoco relativo al Servizio Affari Generali: **UF6R0V**.

Nel caso il fornitore venga dichiarato inadempiente ai patti contrattuali, l'Amministrazione dell'Ente potrà sospendere i pagamenti riguardante i servizi già forniti.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore (acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. - e tracciabilità dei flussi finanziari).

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione dell'incarico affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente avviso, inerente o conseguente allo stesso.

#### **ART. 21 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'aggiudicatario, assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; in particolare quello di comunicare alla Stazione Appaltante tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3, comma 1, della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

#### **ART. 23 – RINVIO ALLE NORME VIGENTI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **ART. 24 – CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie o vertenza sarà competente il Foro della Sede Legale dell'Ente (Foro di Milano). L'Ente non intende avvalersi dell'arbitrato di cui all'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 25 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

Responsabile Unico del Procedimento è la *Dott.ssa Lucia Carluccio* - tel. 02/939.644.26.

Struttura di Riferimento: COMUNE DI POGLIANO MILANESE – Area Affari Generali – Piazza Volontari Avis / Aido n. 6 – Pogliano Milanese (MI) – mail: [info@poglianomilanese.org](mailto:info@poglianomilanese.org).